



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 498/17/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
VODAFONE ITALIA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA
10, DELLA DELIBERA N. 252/16/CONS COME MODIFICATA DALLA
DELIBERA N. 121/17/CONS
(CONTESTAZIONE N. 7/17/DTC)**

L'AUTORITÀ

NELLE riunioni di Consiglio del 19 dicembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 252/16/CONS, del 16 giugno 2016, recante “*Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dei servizi dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica*”, come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 7/17/DTC del 26 settembre 2016;

VISTA la nota del 25 ottobre 2017 con cui la società Vodafone Italia S.p.A. ha trasmesso la propria memoria difensiva e ha chiesto di essere sentita in audizione;

SENTITA la società Vodafone Italia S.p.A. nel corso dell’audizione tenutasi in data 27 novembre 2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Nell’ambito delle funzioni di vigilanza svolte dall’Autorità, con nota del 31 luglio 2017 è stata trasmessa alla società Vodafone Italia S.p.A. (di seguito la “Società” o “Vodafone”) una dettagliata richiesta di documenti e informazioni al fine di verificare il rispetto delle nuove disposizioni introdotte con la delibera n. 121/17/CONS in materia di rinnovo delle offerte e cadenza della fatturazione.

La Società, con nota del 10 agosto 2017, ha fornito puntuale riscontro, rappresentando di aver aggiornato tutti i prospetti informativi, pubblicati sul sito aziendale all’interno della sezione “Trasparenza tariffaria” e relativi alle offerte sottoscrivibili per la telefonia fissa, aggiungendo una nota del seguente tenore: “*A titolo informativo ti comunichiamo che la tariffa su base mensile sarebbe di X euro*”.

Con successive verifiche d’ufficio svolte, in data 15 settembre 2017, mediante la consultazione del sito www.vodafone.it, si è potuto constatare che le offerte per la telefonia fissa presentano una cadenza di rinnovo e una periodicità della fatturazione diverse dalla base mensile.

Tanto premesso, con atto n. 7/17/DTC, è stato avviato un procedimento sanzionatorio per la violazione dell’art. 3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS, come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS.

2. Deduzioni della società



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In via preliminare, la Società, ha svolto un breve *excursus* dei passaggi salienti che hanno caratterizzato le consultazioni pubbliche, indette nel corso degli anni 2015 e 2016, e poi sfociate, rispettivamente nelle delibere nn. 252/17/CONS e 121/17/CONS, ribadendo l'illegittimità dell'intervento dell'Autorità in tema di rinnovo e fatturazione delle offerte per tutte le motivazioni già illustrate in sede giurisdizionale.

In ordine all'atto di contestazione ricevuto, Vodafone ha conseguentemente evidenziato che esso, in quanto collegato alla delibera n. 121/17/CONS, risulta parimenti viziato da illegittimità derivata, in quanto: *a)* l'ordinamento non attribuisce all'Autorità il potere di incidere in modo vincolante sul contenuto dei contratti con misure come quelle che impongono la durata delle prestazioni periodiche e le relative fatturazioni; *b)* la delibera n. 121/17/CONS, intervenendo a disciplinare in modo vincolante il contenuto del contratto tra operatori e utenti, finisce anche per limitare il potere dei primi di esercitare lo *jus variandi*, previsto dall'art. 70, comma 4, del Codice, in relazione al periodo di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei consumi; *c)* la decisione dell'Autorità appare in contrasto con il principio di proporzionalità, in ragione del fatto che essa ha inciso sulla libertà di attività economica degli operatori, con misure eccessive rispetto a quelle che sarebbero state necessarie e sufficienti. Ciò soprattutto se si analizzano specificamente le motivazioni che hanno giustificato l'intervento dell'Autorità, culminato nell'introduzione della predetta delibera, che risiedono nella trasparenza e pubblicità delle informazioni rese alla clientela ai sensi dell'art. 71 del Codice.

E, difatti, Vodafone ha rafforzato la trasparenza informativa delle singole offerte, mediante l'inserimento del corrispondente costo su base mensile, ritenendo tale misura idonea, efficace e proporzionata.

Tanto premesso, Vodafone ha ribadito la legittimità del proprio operato e ha chiesto l'archiviazione o, in subordine, la sospensione del procedimento sanzionatorio *de quo* in ragione della pendenza di un ricorso giurisdizionale con udienza di merito già fissata al prossimo mese di febbraio 2018.

3. Valutazioni dell'Autorità

In merito alla richiesta di sospensione del procedimento, si osserva che la medesima non risulta accoglibile, in quanto, ai sensi della delibera n. 581/15/CONS, Allegato A, recante il "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", l'unica ipotesi di sospensione dei termini procedurali è quella contemplata dall'art. 7, ossia quella disposta per approfondimenti istruttori, né, d'altra parte, risulta ricollegabile ad altra normativa vigente.

Per quanto riguarda le difese svolte dalla Società, si rileva, *in primis*, che in relazione all'oggetto della contestazione, ossia la mancata adozione di una cadenza di rinnovo e fatturazione delle offerte su base mensile o suoi multipli, non è stata opposta alcuna obiezione, avendo Vodafone incentrato la propria memoria sulla presunta carenza di potere di intervento dell'Autorità in tale materia alla luce della normativa vigente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In esito alle verifiche istruttorie svolte è stato possibile accertare che Vodafone non ha in alcun modo variato la cadenza di rinnovo e fatturazione delle offerte di telefonia fissa entro il termine fissato dalla delibera n. 121/17/CONS (coincidente con la data del 22 giugno 2017), bensì si è limitata ad apportare solo alcune integrazioni informative relative alle singole offerte mediante l'inserimento, accanto al costo previsto ogni 4 settimane, del corrispondente costo su base mensile.

Al riguardo, si osserva che tali misure sono estranee a quelle disposte con la delibera n. 121/17/CONS e, in ogni caso, non possono ritenersi sufficienti, posto che solo una cadenza di rinnovo e di fatturazione su base mensile (o suoi multipli) consente di fissare un riferimento temporale certo per gli utenti, i quali sono posti in condizione di meglio comprendere e comparare le singole componenti delle offerte medesime, tra cui la modalità di erogazione dei servizi, e orientare le proprie scelte a seconda delle esigenze individuali in termini di consumi e spese.

A tal proposito, appare opportuno sottolineare che, a fronte della intervenuta contrazione dei periodi di rinnovo e fatturazione delle offerte sulla base di 28 giorni, gli utenti si sono ritrovati, come si evince dalle numerose segnalazioni ricevute, in una oggettiva situazione di incertezza e confusione, tale da incidere sulla libertà di valutare le diverse offerte presenti sul mercato e compiere scelte contrattuali consapevoli.

Sulla base di tali evidenze, quindi, non può che confermarsi quanto contestato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio, non avendo la Società addotto alcuna giustificazione idonea a escludere la propria responsabilità.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 58.000,00 ad euro 1.160.000,00 ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 98, comma 17-bis, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge n. 689/1981;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del massimo edittale, pari a euro 1.160.000,00 (unmilione centosessantamila/00), e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di rinnovo e fatturazione delle offerte di telefonia fissa su base mensile o suoi multipli, ha leso il diritto della generalità degli utenti di disporre di informazioni complete e trasparenti al fine di confrontare le diverse offerte presenti sul mercato e operare scelte contrattuali consapevoli. In particolare, la Società non ha variato, entro il termine fissato dall'Autorità con la delibera



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

n. 121/17/CONS e coincidente con il 22 giugno 2017, l'attuale cadenza di rinnovo e fatturazione delle offerte (sulla base di 28 giorni).

La violazione, pertanto, può ritenersi di entità consistente e di durata prolungata;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società, a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio, non ha adottato alcuna misura correttiva e si è limitata a ribadire la correttezza del proprio operato;

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una puntuale osservanza degli obblighi previsti dall'art. 3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS, come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS. Nella fattispecie in esame, peraltro, la delibera n. 121/17/CONS è stata pubblicata il 24 marzo 2017 e la Società ha potuto fruire di un tempo congruo rispetto all'adeguamento delle proprie offerte;

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2016, pari a 5.250 mln di euro, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

CONSIDERATO altresì che, alla luce della delibera n. 121/17/CONS, per la telefonia fissa e per le offerte convergenti fisso-mobile la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve avvenire su base mensile o di multipli del mese e che conseguentemente, a far data dal 23 giugno 2017, i consumatori non devono subire alcun pregiudizio derivante dalla determinazione su base quadrisettimanale, operata dalla Società, della predetta cadenza;

RITENUTO, pertanto, di dover diffidare la società Fastweb S.p.A. affinché – in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese – adotti modalità tali da evitare il pregiudizio derivante dall'addebito del servizio ai consumatori per i giorni erosi, a partire dal 23 giugno 2017, a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile, dando in proposito adeguata informativa ai clienti interessati;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la società Vodafone Italia S.p.A. – codice fiscale: 03026890017, con sede legale in Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO), non ha adottato una cadenza di rinnovo delle offerte di telefonia fissa e di fatturazione su base mensile o suoi multipli, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

ORDINA

alla predetta società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.160.000,00 (unmilionecentosessantamila/00) ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

DIFFIDA

la citata società a provvedere – in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese - a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile. Nella prima fattura emessa con cadenza mensile l'operatore è tenuto a comunicare con adeguato risalto che lo storno è avvenuto in ottemperanza al presente provvedimento;

INGIUNGE

alla citata società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27, della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 1.160.000,00 (unmilionecentosessantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con delibera n. 498/17/CONS*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 498/17/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi